

Tribunale di Piacenza, 1 luglio 2010 – Est. Morlini.

Diffamazione a mezzo stampa – Veridicità della notizia – Verifica – Criteri – Diritto di cronaca – Scriminante.

Spese di lite – Compensazione – Orientamento giurisprudenziale non consolidato – Mancata adesione all’offerta di abbandono della causa.

Nel caso di intervista giornalistica, il parametro della verità della notizia va verificato con riferimento al fatto storico dell’avvenuta effettiva concessione dell’intervista stessa nei termini riportati; se ciò accade, la condotta del giornalista è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, laddove siano rispettati anche i parametri dell’interesse pubblico alla divulgazione e della continenza nella forma, impregiudicata la responsabilità dell’intervistato in ordine alle espressioni utilizzate se diffamatorie e non scriminate dal diritto di critica. (gm) (riproduzione riservata)

I “giusti motivi” che, ex art. 92 codice procedura civile vigente prima della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, possono giustificare la compensazione delle spese di lite, sono integrati sia dalla presenza di un orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato sulle situazioni giuridiche oggetto di causa, sia dal comportamento di una parte che, in corso di causa, non aderisce, senza giustificato motivo, all’offerta di controparte di abbandonare la causa con corresponsione di un adeguato contributo spese legali. (gm) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

FATTO

La presente causa giunge a decisione dopo la reciproca ed accettata rinuncia agli atti, in corso di causa, tra l’attore e sette degli otto convenuti.

Pertanto, oggetto del contendere rimane solo la controversia tra l’attore, onorevole P., ed il convenuto, quotidiano XXX.

In particolare, l’attore domanda la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali connessi alla pubblicazione di alcuni articoli ritenuti lesivi della sua persona, mentre il convenuto chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

a) Sono cinque gli articoli pubblicati su XXX e ritenuti dall’attore “non veritieri, diffamatori e lesivi della sua reputazione”.

Si tratta degli articoli di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 e 8.

L’articolo di cui all’allegato 14, invece, è stato prodotto al solo fine di dimostrare la asserita non veridicità e la lesività dei precedenti articoli.

Invero, in tre degli articoli prodotti (in particolare quelli in data 27/4/2003, 30/4/2003 e 1/5/2003, allegati 3, 4 e 5 del fascicolo di parte), il nome dell’onorevole P. non viene mai menzionato, né direttamente, né implicitamente.

Deriva l’assoluta insussistenza di ogni potenzialità lesiva di tali articoli nei confronti dell’attore.

In un quarto articolo (quello del 29/4/2003, allegato 1), l’onorevole P. viene semplicemente indicato dall’intervistato come uno degli esponenti di vertice del partito * a Piacenza, vertice che aveva appoggiato la candidatura di E. S. a segretario provinciale del partito.

Trattasi di due circostanze, id est che l’onorevole P. è uno degli esponenti di vertice del partito e che aveva appoggiato la candidatura di E. S., assolutamente veritiere e comunque in tutta evidenza non offensive. Anche da questa angolazione la domanda è quindi infondata.

b) L’unico articolo oggettivamente sgradevole è quello del 3 maggio 2003, allegato 6, ove il

P., unitamente ad altri quattro dirigenti politici della *, viene dipinto dall'intervistato con parole forti, in quanto i cinque uomini politici vengono indicati come "un covo di spie e delatori del gruppo dirigente".

Ciò posto in linea di fatto, deve in diritto evidenziarsi che, per giurisprudenza ormai risalente e consolidata sin da Cass. Sez. Un. 30/6/1984, l'esercizio del diritto di cronaca è scriminato in presenza delle tre condizioni di verità della notizia, interesse pubblico alla divulgazione e contenenza della forma.

Molto dibattuta, in giurisprudenza, è stata soprattutto la nozione di verità della notizia con riferimento all'attività giornalistica.

In particolare, l'orientamento tradizionale sosteneva che la verità deve essere intesa come riferita al fatto concretamente asserito, e non già al mero fatto storico dell'avvenuta asserzione (Cass. 11/4/2000, Cass. n. 4875/1995, Cass. 20/10/1983, Cass. n. 10908/1981, Cass. n. 616/1980). Pertanto, per rispettare tale parametro, non basterebbe riportare fedelmente tra virgolette il contenuto di un'intervista, se tale contenuto risulti poi oggettivamente falso e diffamatorio, proprio perché il giornalista deve verificare l'attendibilità del contenuto della pubblicazione (Cass. 6/10/1981) e non esistono fonti privilegiate (Cass. civ. n. 4871/1995).

Specificamente, "non può assolutamente ritenersi rispettato il limite della verità solo perché vi sia corrispondenza tra fatto riferito dall'intervistato e quanto sia stato pubblicato dal giornalista, sul presupposto di un inesistente obbligo a riportare le opinioni espresse o i giudizi resi dall'intervistato" posto che "rimane sempre inibito al giornalista di riportare, anche se riferite come critica, testimonianze... lesive dell'altrui reputazione" (Cass. n. 7498/2000).

IL CASO.it

Si è così evidenziato che la pubblicazione delle dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione comporta il concorso del giornalista nel reato di diffamazione, poiché la divulgazione dell'intervista offre il contributo causale alla diffusione della stessa (Cass. 20/10/1983) e costituisce cassa di risonanza delle offese alla reputazione (Cass. 16/1/1986): agli effetti dell'elemento intenzionale, i motivi della pubblicazione o l'eventuale dissenso dalle opinioni che si riferiscono non rilevano, non essendo richiesta l'intenzione di offendere (Cass. 8/4/1999, Cass. 15/1/1997, Cass. n. 3332/1996, Cass. n. 233/1986, Cass. 6/10/1981).

Tale discutibile orientamento è stato criticato dalla più attenta Dottrina, che ha segnalato come, così opinando, si impone al giornalista l'obbligo di sindacare l'intervista, eliminando brani della stessa; e così facendo, si "finirebbe con il contrastare ab imis con il corretto esercizio dell'attività di informazione", e si finirebbe per "imporre la giornalista un vero e proprio obbligo di censura".

Anche sulla base di tali argomentazioni, alla tesi maggioritaria si è poi contrapposto un diverso e minoritario orientamento, secondo il quale, nel caso di un'intervista giornalistica, il limite della verità si atteggia in modo del tutto peculiare, in quanto riferito non al contenuto dell'intervista ed alla sua rispondenza alla realtà fenomenica, bensì al fatto che l'intervista sia stata realmente resa ed i concetti riportati siano rispondenti a quanto proferito dall'intervistato; pertanto, nel rispetto di tale verità, la condotta del giornalista è scriminata dall'applicazione del diritto di cronaca, impregiudicata la responsabilità dell'intervistato in ordine alle espressioni utilizzate se diffamatorie e non scriminate dal diritto di critica (Cass. civ. n. 12196/2001, Cass. n. 2144/2000, 2179/1999, Cass. n. 2144/1999, Cass. n. 1618/1995, Cass. civ. n. 6737/1988).

L'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista, infatti, finirebbe nel risolversi in una forma di censura in contrasto con l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia (Cass. 16/1/1995), tanto più quanto il fatto stesso dell'intervista costituisca in sé un evento del quale il pubblico ha interesse ad essere informato (Cass. 15/3/1999).

Il contrasto è stato sanato dalla pronuncia n. 37140/2001 delle Sezioni Unite, che ha optato per una soluzione da alcuni considerata mediana.

In realtà, pur stigmatizzando gli eccessi propri di entrambe le tesi, e cioè il rischio di imporre al giornalista una censura nei confronti dell'intervistato ovvero il rischio di utilizzare la stampa come cassa di risonanza per accuse diffamatorie, la Suprema Corte ha sostanzialmente aderito alla tesi in precedenza minoritaria.

Infatti, si è chiarito come il giornalista che assume una posizione imparziale è scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca "quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto

dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo". In tal caso, il giornalista risulta scriminato anche se riporta espressioni offensive pronunciate all'indirizzo di altri, proprio perché l'intervista assume il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna, a pena di una inammissibile e "grave limitazione alla libertà di stampa" e della compressione del "diritto-dovere di informare l'opinione pubblica" (Cass. Sez. Un. n. 37140/2001; conformi, le successive Cass. n. 613/2002, Cass. n. 2733/2002, Cass. n. 34613/2002, Cass. n. 37910/2001; Cass. civ. n. 15999/2001, Cass. civ. n. 2722/2002, Cass. civ. 2733/2002, Cass. pen. n. 27778/2003, Cass. civ. n. 23366/2004, Cass. pen. n. 4009/2005, Cass. civ. n. 1205/2007, Cass. civ. n. 10686/2008).

Peraltro, la ragione della limitazione dell'efficacia operativa della scriminante ai soli casi in cui sono particolari i soggetti coinvolti od i temi trattati, lungi dal riguardare il parametro della verità, attiene piuttosto al diverso parametro dell'interesse pubblico alla divulgazione, che deve coesistere con verità della notizia e continenza della forma per rendere operativa la scriminante.

Ciò si desume, oltre che dal senso complessivo, dallo stesso tenore letterale della sentenza, che si riferisce espressamente "all'interesse pubblico all'informazione" come ragione giustificatrice della non punibilità del giornalista.

c) L'orientamento giurisprudenziale sopra riassunto, che questo Giudice pienamente condivide ed al quale intende dare continuità, offre le coordinate per risolvere la questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale.

IL CASO.it

Invero, il fatto storico dell'avvenuta concessione dell'intervista nei termini riportati dal quotidiano XXX, non è mai stato revocato in dubbio. Il parametro della verità della notizia, dal punto di vista della pubblicazione giornalistica, deve quindi ritenersi integrato.

Quanto all'interesse pubblico alla divulgazione, esso non pare essere seriamente revocabile in dubbio. Infatti, l'intervista, molto severa nei confronti della classe dirigente della *, è stata resa dall'ex segretario del partito, nell'ambito di uno scontro estremamente vivace all'interno del movimento circa la collocazione del partito nell'ambito di un'alleanza con il centrodestra o con il centrosinistra, scontro che ha portato all'espulsione di diversi dirigenti locali (tra i quali l'intervistato) ed all'annullamento di un congresso provinciale. Ne discende, in tutta evidenza, la rilevanza sociale della notizia rappresentata dall'intervista, la cui divulgazione da parte del quotidiano risponde certamente ai fini di interesse pubblico alla divulgazione di temi rilevanti ed idonei a formare ed informare la coscienza politica della collettività.

Parimenti indubitabile è la continenza nella forma, atteso che il giornalista de XXX ha fedelmente riportato l'intervista senza glossare il contenuto della stessa e senza aggiungere nulla di polemico verso il destinatario delle accuse mosse dall'intervistato.

Discende, conclusivamente, che nessun addebito può essere mosso nei confronti del quotidiano XXX, che ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca politica. La domanda risarcitoria nei confronti del quotidiano va quindi rigettata.

Non occorre invece prendere posizione sulla scriminabilità, in ragione dell'esercizio del diritto di critica, circa i giudizi espressi dall'intervistato, posto che, come ricordato in parte narrativa, la domanda nei suoi confronti è stata rinunciata in corso di causa.

d) Nonostante la soccombenza attore, ad avviso del Giudice sono integrati i giusti motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente prima della modifica introdotta dalla legge n. 69/2009, suggeriscono la compensazione delle spese di lite.

Tali motivi sono integrati innanzitutto dall'oggettiva complessità della materia, che al momento della proposizione della domanda non vedeva ancora la giurisprudenza pienamente consolidata nei termini sopra esposti.

In secondo luogo, detti motivi sono integrati dal comportamento processuale delle parti, tenuto a mente che, aderendo ad un invito del Giudice allora procedente, l'attore sin dalle prime udienze ha offerto al convenuto di abbandonare la causa anche nei confronti de XXX, con corresponsione di un adeguato contributo spese legali, pari ad € 3.500 (somma accettata da tutti gli altri convenuti); mentre XXX ha rifiutato, ad avviso del Giudice senza giustificato motivo, di acconsentire all'abbandono della causa a tali condizioni, e ciò ha comportato la prosecuzione della causa per diversi anni (circa il fatto che la pronuncia sulle spese di lite derivi dall'applicazione del principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, cfr. ex pluribus, Cass. n. 13430/2007, Cass. n. 1513/2006, Cass. n. 1422/2006, Cass. Lav. n. 7713/2003, Cass. n. 5977/2001, Cass. n.

IL CASO.it

7182/2000.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 29/6/2006, ed alla successiva udienza del 1/7/2010 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 29/6/2010